



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, 1

36010 Monticello Conte Otto (VI)

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it

www.comune.monticello.vi.it

ORDINANZA

N. 64 DEL 03/10/2025

Bozza di ordinanza n. 1227 del 02/10/2025

Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ULTERIORI AZIONI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA NEL PERIO-DO DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.

LA SINDACA

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite.

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello nessuna allerta colore verde, livello di allerta 1 colore arancio, livello di allerta 2 colore rosso, che viene comunicato da

Arpav ai Comuni a seguito della valutazione dei dati dei PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale per quanto concerne la qualità dell'aria, secondo la quale il Comune di Monticello Conte Otto risulta ora inserito nella zona **"IT0520 - Agglomerato di Vicenza"** nell'ambito del PRTRA, che comprende anche i Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, in particolare:
 - un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione dei veicoli, valide in generale dal 01 ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, tra le quali è compresa la attuazione di una "domenica ecologica" al mese;
 - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale, finora non coinvolti nell'applicazione delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;
 - una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 da parte di ARPAV, che terrà conto della nuova previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il "bollettino Nitrati";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all'avvio del Progetto **MoVe-In** (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria che dovrebbe trovare prossima attuazione;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l'art. 9 che introduce disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale lungo autostrade e strade extraurbane principali e l'art. 10 che introduce pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- il D.L. 12 settembre 2023, n. 121 il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, con cui la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 con cui la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, contenenti le nuove misure da applicarsi in maniera strutturale nel territorio;
- il DL 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della

limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

- l'art. 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Tenuto conto:

- del *"Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili"*, sottoscritto il 2 luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- delle indicazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 05 giugno 2025;
- delle indicazioni espresse dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza nell'incontro del 16 settembre 2025;
- delle successive indicazioni espresse dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza a seguito di richieste di chiarimenti;
- che la stazione di riferimento per l'agglomerato IT520 per la valutazione delle criticità legate alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di "Quartiere Italia";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, contenenti le nuove misure da applicarsi in maniera strutturale nel territorio;
- la deliberazione Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 e l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Considerato che:

per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

I N V I T A

La popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

In linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore ed evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione.

La popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car- sharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

ORDINA

dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVIDENZIATO IN COLORE ROSSO nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1) PER I SEGUENTI VEICOLI:

- **Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina, GPL, Metano, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi- fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1"; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" non adibiti a servizi e trasporti pubblici;**

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o**

di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e)** come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "Euro 0"

2) NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ARANCIO), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:

DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:

- **Autoveicoli categoria M ed N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") **alimentati a benzina, GPL, metano o bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1" o Euro 2; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" o Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici";**
- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L** come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" **non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura "Euro 0" o "Euro 1";**

3) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO), SI APPLICHERANNO LE STESSE MISURE DESCRITTE AL PUNTO 2 (COLORE ARANCIO):

DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08.30 ALLE 18.30 TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 del dispositivo.

4) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI CONSECUTIVI), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:

DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08.30 ALLE 18.30 TUTTI I GIORNI, nella zona evidenziata in colore rosso dell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1, 2 e 3 del dispositivo;

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ED USO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30 TUTTI I GIORNI ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE AI MEZZI di cui agli artt. 57 e 58 del C.d.S. (MACCHINE OPERATRICI, MEZZI AGRICOLI, MACCHINARI INDUSTRIALI) CON MOTORI CHE NON RISPETTANO LO STANDARD DI EMISSIONI EUROPEO STAGE III.

5) CHE LE MISURE DI CUI AI PUNTI 2, 3 E 4, RESTANO IN VIGORE FINO AL RIPRISTINO DEL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA (COLORE VERDE).

6) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1) E 2) DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 06 GENNAIO 2026 COMPRESI;

7) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3) DAL 15 DICEMBRE 2025 AL 28 DICEMBRE 2025 COMPRESI.

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10, il livello di allerta 1 (colore arancio), si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sfioramento di 4 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando da ARPAV viene indicato con modello previsionale SPIAR uno sfioramento di 10 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurato nella stazione di riferimento.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, è fatto

DIVIETO

dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

A) DI MANTENERE ACCESO IL MOTORE:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

B) DI UTILIZZARE GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 a livello di nessuna allerta (colore verde);**

C) DI UTILIZZARE GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di allerta 1 (colore arancio) e allerta 2 (colore rosso);**

D) DI PROCEDERE ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI RESIDUI VEGETALI di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammedante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità. Si invitano i cittadini ad utilizzare l'ecocentro per lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale;

E) DI REALIZZARE COMBUSTIONI ALL'APERTO PER FALÒ RITUALI ED EVENTI O MANIFESTAZIONI UTILIZZANTI FUOCHI D'ARTIFICIO classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono **consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio)** nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

F) DI EFFETTUARE BARBECUE E LA PREPARAZIONE DI CALDARROSTE afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all'aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (colore arancio) e al secondo livello di allerta (colore rosso). **Sono esclusi** dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas);

G) il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, **consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici commerciali ed assimilabili e dei pubblici esercizi ed esercizi aperti al pubblico**, con particolare riferimento alla classificazione degli edifici appartenenti alla categoria E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 con conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte per il periodo di accensione degli impianti termici come disposto dal DPR 74/2013 e s.m.i., evidenziato che la chiusura delle porte degli edifici di cui sopra consente di raggiungere un comfort termico adeguato oltre a mantenere l'invarianza delle condizioni interne del clima termoigrometrico al variare di quello esterno, con conseguenti minore dispendio energetico e minore immissione di inquinanti in atmosfera;
Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento gli edifici:

- privi di impianti di riscaldamento;
- che utilizzano unicamente lama-barriera d'aria in corrispondenza dell'accesso ai locali interni.

Ed inoltre è fatto

OBBLIGO

A) DI **LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA** misurata ai sensi del DPR 74/2013 e s.m.i. nelle ore/giorno consentite in zona climatica E):

a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) per le temperature medie negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 - residenza e assimilabili
- E.2 - uffici e assimilabili
- E.4 - attività ricreative e assimilabili
- E.5 - attività commerciali e assimilabili
- E.6 - attività sportive

a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi, con la sigla E.8 - attività industriali e artigianali e assimilabili

È inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a **massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6 in caso di allerta 1 (colore arancio) e allerta 2 (colore rosso).

Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili.

B) DI **UTILIZZO DI PELLET CERTIFICATO DI CLASSE A1**, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW

I N F O R M A

Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 2), 3) e 4) del dispositivo, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale.

ECCEZIONI

Ritenuto opportuno, pur nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria, prevedere deroghe circoscritte e puntualmente motivate alle limitazioni della circolazione, al fine di contemperare l'interesse generale alla riduzione delle emissioni con altri diritti costituzionalmente garantiti e con esigenze non differibili, quali:

1. la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività di soccorso;
2. il diritto alla salute, al lavoro e all'istruzione;
3. la libertà di culto e lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose;
4. l'assistenza alle persone fragili;
5. la necessità di garantire la logistica commerciale e dei mercati;
6. il regolare svolgimento di attività economiche, sportive e cantieristiche;
7. nonché la promozione di pratiche virtuose di mobilità sostenibile come il car-pooling e l'intermodalità con i servizi di trasporto pubblico.

Ritenuto pertanto di introdurre un elenco di eccezioni specifiche, numerate da 1 a 25 le quali per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione non pregiudicano in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali e il funzionamento ordinato della vita cittadina.

Considerato che:

- i veicoli ricompresi nell'elenco sotto indicato dal n. 1 al n. 7, sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale pertanto occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione;
- i veicoli di cui al punto 8 sono utilizzati per il trasporto di persone che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private per visite, cure ed analisi programmate, nonché in situazioni di urgenza, ivi compresi i donatori di sangue e che tali spostamenti rispondono al diritto costituzionale alla salute e non sono differibili;

- i veicoli di cui al punto 9 sono adibiti al servizio di persone con disabilità o affette da gravi patologie documentate, comprese quelle sottoposte a terapie indifferibili o a trapianto d'organo, nonché di persone impegnate in attività di assistenza a soggetti non autosufficienti e pertanto occorre garantire il diritto alla mobilità delle fasce più fragili della popolazione, in attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di inclusione sociale;
- i veicoli di cui al punto 10 sono destinati al trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio, ed è necessario assicurare la continuità di tali servizi alimentari a favore di soggetti fragili o collettività;
- i veicoli di cui al punto 11 e 12 sono utilizzati per cerimonie nuziali, funebri o altre ricorrenze religiose, e che occorre tener conto della libertà religiosa e del diritto a svolgere unioni civili e religiosi fondamentali per la vita della comunità;
- i veicoli di cui al punto 13 effettuano servizi di car-pooling, con almeno tre persone a bordo, pertanto è opportuno incentivare forme di mobilità sostenibile collettiva che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;
- i veicoli di cui al punto 14 sono utilizzati per accompagnare o prelevare passeggeri presso stazioni ferroviarie, fermate SVT, porti ed aeroporti, favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi, che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;
- i veicoli di cui al punto 15 devono recarsi alla revisione obbligatoria, prescritta dal Codice della Strada, la quale rappresenta un adempimento di legge necessario per garantire la sicurezza stradale;
- i veicoli di cui al punto 16 appartengono ad ospiti di alberghi, strutture ricettive o case d'accoglienza situati nell'area soggetta a limitazioni, e che risulta necessario garantire l'accessibilità alle strutture ricettive e tutelare la continuità economica delle attività turistiche, che rivestono anche un ruolo di importanza strategica per l'attrattività della città;
- i veicoli di cui al punto 17 appartengono ad operatori dei mercati settimanali collocati nell'area interdetta, ed è necessario consentire l'approvvigionamento delle aree mercatali;
- i veicoli di cui al punto 18 sono utilizzati per il trasporto di studenti verso asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, limitatamente a percorsi e fasce orarie strettamente necessari, ed è pertanto necessario garantire il diritto all'istruzione e l'accessibilità scolastica in assenza di soluzioni alternative di trasporto;
- i veicoli di cui al punto 19, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, sono condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età e che, per ragioni anagrafiche, possono incontrare difficoltà ad utilizzare il trasporto pubblico, e che la limitazione a veicoli di bassa potenza riduce l'impatto emissivo complessivo;
- i veicoli di cui al punto 20 appartengono a società sportive e sono destinati al trasporto collettivo di atleti e di giudici di gara, ed è necessario garantire lo svolgimento di attività sportive, riconosciute di rilevanza sociale dall'ordinamento nazionale e comunitario;
- i veicoli di cui al punto 21 sono utilizzati da lavoratori residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta, e che, in assenza di adeguata copertura di trasporto pubblico, risulta necessario consentire la mobilità per percorsi casa-lavoro, in attuazione del diritto al lavoro, con limitazione all'uso dell'autovettura privata al solo tragitto indispensabile;
- i veicoli di cui al punto 22, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00, sono autorizzati nei soli periodi di livello verde e arancio, in quanto l'esclusione totale di tali categorie inciderebbe in maniera sproporzionata sulle famiglie economicamente svantaggiate, limitandone fortemente la mobilità quotidiana ed è pertanto necessario temperare gli obiettivi ambientali con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, tutelando in via prioritaria i soggetti con minore capacità economica;
- i veicoli di cui al punto 23, ossia i veicoli commerciali alimentati a gasolio classificati Euro 3 ed Euro 4, sono autorizzati esclusivamente alle attività di carico e scarico merci nelle fasce orarie 8.30 -11.00 e 15.00 -17.00 e nei soli periodi di livello verde o arancio, al fine di temperare l'esigenza di riduzione delle emissioni con la necessità di garantire la continuità delle attività commerciali e di approvvigionamento della città, evitando danni economici e logistici alle imprese, e subordinando l'eccezione all'esibizione di idonea documentazione di trasporto o consegna;
- i veicoli di cui al punto 24, ossia i mezzi afferenti ad attività cantieristiche edili o stradali, sono autorizzati esclusivamente nelle fasce orarie 8.30-11.00 e 15.00-17.30 e nei soli periodi di livello colore verde o colore arancio, con obbligo di attestazione da parte del datore di lavoro o autocertificazione del conducente, in quanto tali spostamenti risultano strettamente necessari per garantire la prosecuzione dei lavori pubblici e privati, la sicurezza dei cantieri e la funzionalità delle infrastrutture, temperando così l'interesse pubblico alla qualità dell'aria con quello alla manutenzione e sviluppo delle opere edilizie e viarie;
- i veicoli di cui al punto 25, ossia i mezzi aderenti al servizio Move-In, sono autorizzati in quanto aderenti ad una specifica azione operativa prevista nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico.

2. I veicoli speciali definiti dall'art. 54, lettera f), g) e n) del Codice della Strada.
3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea.
4. I **veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
5. Gli **autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici.
6. I **taxi** e le autovetture in servizio di noleggio con conducente.
7. I veicoli degli Enti Locali; Viacqua Spa, U.L.S.S., ARPAV, Poste, ENEL, IPAB, SORARIS Spa, Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3/02/1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati." (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto.
8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione.
9. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non.
10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio.
11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
13. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale.
14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico.
15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione.

17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato del sabato di Cavazzale in Piazza Trieste e nel Mercato contadino di Monticello Conte Otto del martedì in via Roma, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli).
18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car-pooling).
19. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e allerta 1 (colore arancio).
20. I veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa - lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro.
22. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello 1 (colore arancio).
23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 o Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 limitatamente ai periodi di nessuna allerta (colore verde) e livello 1 (colore arancio). I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato.
24. I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta (colore verde) e livello 1 (colore arancio).
25. I veicoli aderenti al progetto **"MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti)** di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde). Tale eccezione avrà validità solo dopo emissione dello specifico provvedimento ordinatorio che disciplinerà l'attuazione del progetto **"MoVe In"** nel territorio comunale.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai veicoli al servizio delle persone con disabilità), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria, **tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.**

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si ricordano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1) 2) 3) e 4) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (sospensione patente) in caso di reiterazione nel biennio, previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.

Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C) D) E) F) G) H) e I) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

Alla completa efficacia del presente provvedimento si intende abrogata l'ordinanza n. 80 del 01/10/2024.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando Polizia Locale Nordest Vicentino
 - ARPAV di Vicenza
 - Provincia di Vicenza
 - ULSS n. 8 Berica
 - Prefettura di Vicenza
 - Questura di Vicenza
 - Stazione di Carabinieri di Thiene
 - Servizio Mobilità, Trasporti e Infrastrutture
 - Società Vicentina Trasporti Srl
 - Comando provinciale dei Vigili del fuoco
- 3) Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "Agglomerato Vicenza": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori pubblici arch. Alessandro Perin.

La Sindaca

Pezzin Gilberta

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)